



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 48
del 26 GEN. 2016

OGGETTO: Approvazione del *Regolamento dell'avvocatura comunale*, allegato parte integrante del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30/10/2007 e s.m.i.

L'anno duemila sedici Il giorno ventisei alle ore 13,30
del mese di Gennaio nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Sindaco ing. Federico Piccirillo

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) geom. Massimo Iannucci	Si	
2) dr. Stefano Martorana	Si	
3) rag. Salvatore Corallo		Si
4) dr. Salvatore Martorana		Si
5) dr. Antonio Zanutto	Si	

Assiste il Vice Segretario Generale dott. Francesco Lumiere

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 112293/Sett. II del 30.12.2015

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

- Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visti gli artt. 15 e 12 , 2 comma, della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria;
- 2) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, 2° comma, della L.R. n.44/91, con voti unanimi e palesi.

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Letto, approvato e sottoscritto.

[Signature]
L'ASSESSORE ANZIANO

[Signature]
IL SINDACO

[Signature]
IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 27 GEN. 2016 fino al 11 FEB. 2016 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li 27 GEN. 2016

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)

Certificato di immediata esecutività della delibera

Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.

Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
IL V. SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Lumiera

Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.

Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li 27 GEN. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
IL FUNZIONARIO AMM.VO C.S.
(Dott.ssa Maria Rosaria Scalona)

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 27 GEN. 2016 al 11 FEB. 2016 senza opposizione/con opposizione _____

Ragusa, li _____

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 27 GEN. 2016 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 27 GEN. 2016 senza opposizione/con opposizione _____

Ragusa, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione

Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE



Per Copia conforme da ser...
27 GEN. 2016
Ragusa, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
IL FUNZIONARIO AMM.VO C.S.
(Dott.ssa Maria Rosaria Scalona)

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE 2°

Prot n. 412293/Sett. 2° del 30/12/2015

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

Oggetto: approvazione del *Regolamento dell'avvocatura comunale*, allegato parte integrante del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°64 del 30/10/2007 e s.m.i.

Il sottoscritto Dr. Rosario Spata, Dirigente del Settore II, *Gestione e sviluppo delle risorse umane*, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che con deliberazione n° 1111 del 16/10/2001 successivamente modificata e integrata con deliberazione n° 84 del 28/02/2014 la Giunta Municipale ha emanato apposita normativa regolamentare dell'attività svolta dall'avvocatura comunale e dei compensi spettanti agli avvocati;

RILEVATA la necessità di prevedere una regolamentazione organica e aggiornata in ordine alle attività svolte dall'avvocatura comunale e ai compensi da corrispondere agli avvocati alla luce delle importanti e recenti modifiche normative intervenute in materia (vds., in particolare, il D. L. 24/06/2014, n. 90);

VISTA la legge 31 dicembre 2012, n° 247, recante la *nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense* e, in particolare, l'art. 23 della precitata legge che, sotto la rubrica, "Avvocati degli enti pubblici", stabilisce: "(...)*gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, (...), ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. L'iscrizione nell'elenco e' obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 2. Nel contratto di lavoro e' garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato*".

VISTO l'art. 27 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto

delle regioni e delle autonomie locali successivo a quello dell'1.4.1999, rubricato "*Norma per gli enti provvisti di Avvocatura*", il quale prevede che "*gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali (...).*"

VISTO il D.L. 24.6.2014, n. 90 convertito nella legge n. 114 del 11.8.2014 e, in particolare, l'art. 9 di detto decreto che ha modificato in modo sostanziale i principi per la corresponsione dei compensi dovuti agli avvocati con rapporto di lavoro alle dipendenze delle avvocature comunali, il quale stabilisce, tra l'altro, che:

- Oal fine di corrispondere i compensi dal 1° gennaio 2015 alle avvocature pubbliche, i regolamenti comunali dovranno adeguare le loro disposizioni in coerenza con i nuovi vincoli posti dalla normativa e, in mancanza di tale adeguamento, le Amministrazioni non potranno corrispondere i compensi professionali ai propri avvocati. I compensi soggetti a tale regolamentazione riguardano sia le sentenze favorevoli con recupero delle spese alla controparte (art. 9 comma 3), sia un adeguamento in caso di pronuncia di spese compensate o transazioni a seguito di sentenza favorevole (art. 9, comma 6 primo periodo);
- in caso di spese poste a carico della controparte, la nuova normativa impone agli enti locali di disciplinare nei propri regolamenti i criteri e il riparto delle somme in base al rendimento individuale dei singoli avvocati, secondo parametri che tengano conto, tra l'altro, della puntualità negli adempimenti processuali;
- in caso di compensazione integrale delle spese, il limite economico è rappresentato dalle somme stanziare nel 2013;
- le nuove disposizioni legislative prevedono, inoltre, che i compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche agli avvocati dipendenti delle stesse siano computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'art. 23 ter del D.L. 201/2011 e successive modificazioni e che i compensi professionali dovuti, sia per le cause con compensazione delle spese, che per quelle poste a carico della parte soccombente, non possano superare il trattamento economico complessivo del singolo avvocato;

RICHIAMATI i principi generali elaborati dall'Aran, dalla Ragioneria Generale dello Stato e dalla prevalente giurisprudenza (cfr., tra gli altri, orientamenti, Ral 1178_1 e Ral 1381) in materia secondo i quali:

- la disciplina dei compensi professionali previsti dell'art.27 del CCNL del 14.9.2000 può trovare applicazione solo presso gli enti che hanno formalmente istituito un ufficio di Avvocatura, secondo le regole dei propri ordinamenti;
- a tal fine è necessaria la previa adozione da parte dell'ente stesso di una disciplina specifica in materia di compensi professionali da corrispondere agli avvocati; destinatario della stessa è solo ed esclusivamente il personale formalmente inquadrato nello specifico profilo di avvocato ed assegnato all'ufficio dell'Avvocatura dell'ente;

- l'art. 27 del CCNL del 14.9.2000, nella sua formulazione testuale, facendo espresso riferimento alle sole Avvocature formalmente costituite secondo i rispettivi ordinamenti e rinviando, per la corresponsione dei compensi professionali, ai principi di cui al RDL 1578 del 1933, non ha inteso riferirsi, indistintamente, a tutti coloro che svolgono funzioni di rappresentanza o difesa dell'ente (nozione ampia, nella quale potrebbero essere ricompresi, ad esempio, anche gli addetti all'ufficio del contenzioso che, ai sensi degli artt.12 del D.Lgs.165/2001 e 417 bis del c.p.c. difendono l'amministrazione nei giudizi di primo grado davanti al giudice del lavoro), ma solo ai professionisti legali in servizio presso le Avvocature degli enti formalmente costituite secondo i rispettivi ordinamenti ed iscritti nell'elenco speciale dell'albo degli avvocati patrocinanti le pubbliche amministrazioni;

- trattandosi di compensi "professionali" che possono essere corrisposti esclusivamente agli avvocati in servizio presso gli enti locali (...), si esclude radicalmente che la medesima disciplina possa essere estesa, in via analogica, anche ad altre categorie di personale non rientranti espressamente nell'ambito di applicazione del citato art. 27 del CCNL del 14.9.2000;

- conseguentemente, la mancanza dei presupposti legittimanti previsti dalla disciplina contrattuale (istituzione presso l'ente di uno specifico ufficio di avvocatura; espressa e formale regolamentazione da parte dell'ente dei compensi professionali), non consente l'erogazione dei particolari compensi di cui si tratta;

- in base alle previsioni degli artt. 3,13 e dell'Allegato A del CCNL del 31.3.1999, il profilo di avvocato è ricompreso tra quelli per i quali il sistema di classificazione prevede un trattamento economico stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D3 e, conseguentemente, anche per la specificità che le contraddistingue, le relative mansioni non possono considerarsi equivalenti a quelle dei profili con trattamento economico stipendiale iniziale in D1 ;

- diritto degli avvocati dipendenti degli enti pubblici al rimborso della tassa di iscrizione; la suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 776/2015 ha definitivamente sancito il diritto degli avvocati delle pubbliche amministrazioni di ottenere il rimborso della tassa di iscrizione all'albo; sul punto, di recente, anche la Ragioneria Regionale dello Stato si è occupata della questione; con il parere prot. n. 44151/2015, affermando che l'ente pubblico può sostenere la spesa della tassa di iscrizione all'albo degli avvocati (...) purché l'iscrizione nell'elenco speciale annesso all'albo sia necessario per l'espletamento dell'attività del professionista, precisando, inoltre, che tale attività deve essere prestata in via esclusiva nei confronti dell'ente;

rilevazione delle presenze mediante cartellini segnatempo. Lo status giuridico degli Avvocati degli Enti pubblici, come confermato da consolidata giurisprudenza e dalla normativa specifica di settore, è quella di essere lavoratori professionisti e dipendenti, posti in diretta connessione – fatte salve le sole relazioni di carattere istituzionale/amministrativo – esclusivamente con il vertice decisionale dell'Ente. La loro attività si espleta prevalentemente al di fuori dell'Ufficio nell'esercizio dello ius postulandi (che comporta autonomia di movimento ...), dinanzi ad autorità giudiziarie alcune delle quali si trovano distanti anche centinaia di chilometri dalla sede di lavoro;. l'utilizzo di strumenti elettronici di rilevazione delle presenze del personale dipendente ha l'esclusiva

valenza di attestare la presenza del professionista presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale. (cfr., TAR, Campania-Napoli, sez. V, sentenza 24/01/2013 n° 547 ; TAR Campania - Napoli, Sez. V - sentenza 17/02/ 2014 n. 1045)

PRESO ATTO:

- che il comma 457 dell'art. 1 della legge 27.12.2013, n. 147 è abrogato dalla data di entrata in vigore del D.L. 24.6.2014, n. 90 e, pertanto, si applica esclusivamente ai compensi relativi a cause concluse favorevolmente con provvedimenti depositati tra l'1.1.2014 e il 24.6.2014;

- che l'art. 27 del citato C.C.N.L., prevede che i compensi professionali vengano determinati secondo i principi di cui al Regio Decreto 27.11.1933 n. 1578 e che, a seguito dell'abrogazione di tale legge, il rinvio debba intendersi ora riferito, come affermato da costante giurisprudenza, ai parametri previsti dalla Legge professionale forense del 31.12.2012, n. 247 e indicati nel Decreto di cui all'art. 13, comma 6;

RITENUTO necessario procedere a disciplinare i compensi professionali spettanti agli avvocati componenti l'Avvocatura comunale e che svolgono attività di difesa dell'Ente in giudizio;

RILEVATA l'opportunità disporre che l'applicazione della nuova disciplina riguarda i compensi relativi ai provvedimenti favorevoli depositati dopo l'1.1.2015;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore II, Organizzazione e gestione delle risorse umane e del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal dirigente responsabile del Settore III, servizi finanziari e contabili;

Sentita l'Avvocatura Comunale;

Sentito il Dirigente del settore I, "Affari generali";

Ritenuto, conclusivamente, di dover provvedere in merito e che al fine di adottare ogni ulteriore atto consequenziale al presente provvedimento si rende necessario dichiararne l'immediata esecutività del provvedimento

VISTO D. Lgs n° 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, gli artt. 1, 2, 5, 6 e 19 di detto decreto;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e, in particolare, gli artt. 88, 109 e 110 di detto decreto;

DATO ATTO che ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 48 e 89 del richiamato D. Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.) l'organo competente all'adozione del *Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi* è la Giunta Municipale;

DATO ATTO, in particolare, che anche nella specifica materia attinente la regolamentazione dell'avvocatura civica la competenza non rientra tra le attribuzioni del Consiglio Comunale ma appartiene alla giunta municipale (*cf.*, *ex plurimisis*, T.A.R. Campania, Salerno, 28/05/2015, n° 1197);

Visti gli artt. 15 e 12, c. 2, della legge regionale n° 44/1991 nel testo vigente;
ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il *Regolamento dell'Avvocatura Comunale*;
2. di disporre che, sotto il profilo economico, l'applicazione della nuova disciplina riguarda i compensi relativi ai provvedimenti favorevoli depositati dopo l'1.1.2015;
3. di abrogare il Regolamento adottato con deliberazione di G.M. n° 1111/2001 nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate con deliberazione di G.M. n° 84/2014 ed ogni altra disposizione regolamentare incompatibile con la presente deliberazione;
4. di informare le OO.SS e le R.S.U;
5. dichiarare, per le ragioni espresse in narrativa, la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

Parere di Regolarità Tecnica

Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Si attesta altresì, che la deliberazione:

- comporta
- non comporta

Riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ragusa, 30/12/2015



Il Dirigente

Parere di Regolarità Contabile

Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, e per quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento Contabilità, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Accertamento n. CAP.

Prenotazione di impegno n. CAP.

Ragusa, 30/12/2015

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Visto Contabile

Preso visione della proposta di deliberazione in oggetto.

Ragusa,

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Parere di legittimità

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità.

Ragusa, 4 GEN. 2016



Il Segretario Generale
Dott. Vito V. Scalogna


Motivazione dell'eventuale parere contrario:

Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati - Parte integrante:

Regolamento dell'Avvocatura Comunale

Ragusa, 30/12/2015



Il Responsabile del Procedimento

Il Capo Settore

Visto l'Assessore al ramo

REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA COMUNALE

Capo I – Oggetto e ambito di applicazione del regolamento

Art. 1 – Oggetto.

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, la composizione, le funzioni e le attribuzioni dell'Avvocatura comunale, la rappresentanza in giudizio del Comune di Ragusa e i presupposti, le modalità e i termini di liquidazione dei compensi professionali degli avvocati comunali.

Art. 2 – Definizioni e principi.

- 1 L'Avvocatura comunale costituisce una unità organizzativa complessa, dotata di risorse e strumenti adeguati all'importanza della funzione esercitata, specificatamente istituita, nell'ambito della macro-struttura organizzativa in posizione di staff, per la trattazione esclusiva e stabile degli affari legali del Comune di Ragusa. Agli avvocati inseriti in detta unità organizzativa è assicurata la piena indipendenza ed autonomia – sotto il profilo tecnico, intellettuale e organizzativo – nell'esercizio dell'attività legale ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, nel rispetto delle leggi e della contrattazione collettiva di comparto.
- 2 Ai fini del presente regolamento, per attività legale si intende la trattazione degli affari legali con conseguente esercizio della relativa funzione difensiva finalizzata alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune di Ragusa come disciplinata dalla legge 31/12/2012, n. 247, recante la *“Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”*.

Art. 3 – Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione.

1. La rappresentanza e l'assistenza in giudizio del Comune è attribuita, di norma, all'avvocatura comunale. I casi, eccezionali, in cui la rappresentanza è affidata a professionisti esterni sono stabiliti al comma 4 del presente articolo.
2. Il Sindaco, quale legale rappresentante del Comune, con apposita deliberazione della Giunta è autorizzato a stare in giudizio, conferendo mandato alle liti agli avvocati incaricati.
3. Gli avvocati dell'Avvocatura comunale possono essere associati ad uno o più avvocati liberi professionisti o specialisti nel settore o docenti universitari nelle sottoelencate tassative ipotesi:

PL

- a) casi di particolare importanza e complessità della lite desumibile dal valore ingente della causa, dalla assoluta novità delle questioni dedotte, dagli effetti particolarmente pregiudizievoli che potrebbero scaturire in caso di soccombenza;
 - b) casi che necessitano di particolare specializzazione non rinvenibile all'interno dell'ufficio;
 - c) eccessivo carico di lavoro dell'Avvocatura debitamente documentato.
4. L'Amministrazione comunale può conferire incarichi professionali ad avvocati del libero foro oltre che nei casi previsti al comma 3 anche nei casi in cui gli avvocati comunali manifestino situazioni di astensione obbligatoria secondo le norme di legge o rappresentino motivatamente gravi ragioni di convenienza ed opportunità a che l'incarico sia affidato ad un professionista esterno.

Capo II – Attività dell'Avvocatura Comunale.

Art. 4 – Funzioni e compiti dell'Avvocatura Comunale.

1. All'Avvocatura comunale è affidato l'esercizio dell'attività legale per conto del Comune di Ragusa, come disciplinata dalla legge n° 247/2012.
2. L'Avvocatura comunale assolve alla precipua funzione di provvedere alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune di Ragusa attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa dell'Ente nelle cause, instaurate avanti ai competenti organi di giurisdizione, promosse dall'amministrazione o dove essa è parte intimata, convenuta o resistente in materia civile, amministrativa e tributaria, oltre che nei procedimenti arbitrali e avanti ad ogni altro organo giurisdizionale.
3. L'Avvocatura comunale svolge, altresì, attività di carattere consultivo su questioni giuridiche ad essa proposte, ed in particolare svolge attività di consulenza legale attraverso la formulazione di pareri scritti, su richiesta del Sindaco, del Presidente del Consiglio (su questioni attinenti la competenza dell'organo consiliare), del Segretario Generale e, nei casi di particolare complessità e importanza, dei dirigenti di settore. Ai sensi dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (*“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*), i pareri scritti sono resi di norma entro 20 giorni dalla richiesta, salvo termini più brevi per motivate ragioni d'urgenza o più lunghi in relazione al livello di complessità della questione. Esprime, inoltre, parere in merito alla promozione, abbandono,

A

rinuncia o transazione dei giudizi di qualsiasi ordine a grado. Ove lo ritenga opportuno o necessario per gli interessi dell'Ente, predispone le transazioni giudiziali e stragiudiziali, in accordo, con i settori interessati;

4. L'Avvocatura comunale, su richiesta dei settori interessati, che all'uopo devono fornire adeguata documentazione, promuove le idonee azioni giudiziarie per il recupero dei crediti di spettanza dell'Amministrazione comunale. Detto recupero può avvenire anche in forma rateizzata su motivata istanza con le modalità di legge.

5. Tutti gli atti giudiziari pervenuti al protocollo generale dell'Ente sono trasmessi, senza ritardo, all'avvocatura comunale.

Art. 5 – Doveri di collaborazione dei settori.

1. Al fine di consentire una corretta e completa impostazione della difesa dell'Ente, i settori interessati devono trasmettere all'Avvocatura comunale una relazione tecnico-descrittiva sulle circostanze che hanno dato origine alla controversia, nonché tutti gli atti e documenti inerenti la controversia stessa.

2. La documentazione di cui al comma 1 deve pervenire all'Avvocatura comunale nel termine dalla stessa indicato, al fine di evitare decadenze e preclusioni processuali che possono compromettere il buon esito del giudizio. In difetto l'Avvocatura comunale segnala l'inadempienza al Segretario Generale per ogni eventuale e conseguente provvedimento.

3. Il settore interessato ha l'onere di tenere aggiornata l'Avvocatura comunale di ogni eventuale sviluppo della questione che ha dato origine alla lite.

4. I settori, inoltre, sono tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti defensionali.

Art. 6 – Nomina consulenti di parte e avvocati del libero foro.

1. L'Avvocatura comunale, qualora se ne ravvisi la necessità, nelle forme e con le modalità organizzative previste dalle norme regolamentari, nomina i consulenti di parte esperti, sia in fase giudiziale che in fase stragiudiziale.

2. Di regola nomina consulenti di parte, esperti interni all'organizzazione comunale.

3. Ove non si rinvergano specifiche professionalità idonee all'assolvimento dell'incarico, propone all'Amministrazione la nomina di consulenti di parte esterni.

A

Art. 7 – Attività a favore di altri Enti, Società partecipate e Domiciliazioni.

1. L'Avvocatura Civica può fornire assistenza legale ad altri comuni, previa stipula di apposita convenzione ex articolo 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), con la quale vengono stabiliti i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti.
2. L'Avvocatura comunale può effettuare il servizio di domiciliazione presso le autorità giudiziarie con sede a Ragusa a favore esclusivamente di altri Enti Locali, previa stipula di apposito accordo senza oneri a carico del Comune di Ragusa.

Capo III – Struttura e organizzazione dell'Avvocatura comunale.

Art. 8 – Composizione dell'Avvocatura Comunale.

1. L'Avvocatura comunale è composta da Avvocati incaricati in via esclusiva e stabile dell'esercizio dell'attività legale per conto del Comune di Ragusa. Gli avvocati sono dipendenti dell'Ente, inquadrati nella categoria giuridica D3, del nuovo ordinamento professionale introdotto dal C.C.N.L. 31/03/1999.
2. Possono essere incaricati in via esclusiva e stabile dell'esercizio dell'attività legale per conto del Comune di Ragusa solo i soggetti abilitati all'esercizio della professione forense.
3. Il personale di cui al comma 1 è iscritto nell'"*elenco speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici*", tenuto dall'Ordine degli Avvocati, con spese di iscrizione a carico del Comune di Ragusa.
4. L'Avvocatura comunale, inoltre, è composta dal personale amministrativo di cui all'art.11.

Art. 9 – Status giuridico degli Avvocati dell'Avvocatura comunale.

1. Gli Avvocati dell'Avvocatura comunale sono soggetti alle norme che regolano i rapporti di impiego dei dipendenti degli Enti Locali e, per quanto attiene al rapporto professionale, alla disciplina prevista dalla legge sull'ordinamento della professione forense di cui alla legge n° 247/2012, rivestendo il duplice status di professionisti legali e dipendenti di una pubblica amministrazione.
2. Gli Avvocati dell'Avvocatura comunale possono esercitare le funzioni e i compiti di cui all'articolo 3 del presente Regolamento solo a favore del Comune di Ragusa, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7 del Regolamento stesso.
3. Gli Avvocati dell'Avvocatura comunale esplicano i propri compiti in piena indipendenza e autonomia di giudizio e tecnica, nel rispetto

At

della professionalità e dignità delle funzioni esercitate, nonché delle norme deontologiche emanate dal locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dal Consiglio Nazionale Forense.

4. In ragione delle caratteristiche peculiari che connotano lo svolgimento dell'attività forense, il servizio degli avvocati comunali può essere svolto anche al di fuori della sede comunale ed in orari non coincidenti con quelli ordinari di apertura e di chiusura. Fermo restando il rispetto del debito orario contrattuale, la prestazione professionale degli Avvocati del Comune di Ragusa è da intendersi senza vincoli di orario. Pertanto, l'utilizzo di strumenti elettronici di rilevazione delle presenze del personale dipendente ha l'esclusiva valenza di attestare la presenza del professionista presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale.

Art. 10 - Criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014, gli incarichi sono attribuiti ai professionisti componenti l'Avvocatura Comunale secondo le competenze, le peculiari specializzazioni e le conoscenze professionali, i risultati raggiunti e la capacità di gestione della pratica di ognuno dei professionisti, tenendo in considerazione la materia oggetto della controversia e/o del contenzioso nel rispetto dei principi di rotazione e di parità di trattamento.

Art. 11 - Il personale amministrativo dell'Avvocatura Comunale.

1. Il personale amministrativo svolge, nel rispetto della categoria di appartenenza e del profilo professionale rivestito, l'attività di supporto, assistenza e collaborazione amministrativa necessaria all'espletamento di tutte le funzioni proprie dell'Avvocatura comunale.

2. L'Amministrazione riconosce l'importanza del lavoro svolto dal personale amministrativo ai fini del raggiungimento degli obiettivi assegnati all'unità operativa di appartenenza e, nel rispetto delle norme di legge, della contrattazione collettiva e nei limiti delle disponibilità di bilancio, sostiene ogni iniziativa finalizzata alla incentivazione anche economica del predetto personale.

Capo IV - Disciplina dei compensi professionali

Art. 12 - Presupposti e limiti per il riconoscimento dei compensi professionali

1. I compensi professionali sono dovuti agli avvocati con rapporto

di lavoro dipendente presso l'Avvocatura Comunale di Ragusa, iscritti nell'elenco speciale dell'albo degli avvocati con esercizio limitato agli affari del Comune di Ragusa.

2. I compensi professionali stabiliti dal presente regolamento sono comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione Comunale ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. L'IRAP è posta a carico del bilancio dell'Ente (*). All'atto della liquidazione dei compensi professionali spettanti, l'Amministrazione applica le ritenute previdenziali e assistenziali di legge.
3. Ai sensi dell'art. 9, commi 1, 6 e 7 del D. L. n° 90/2014 i compensi professionali sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'art. 23 ter del D. L. 06/12/2011, n° 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22/12/2011, n° 214 e s.m.i.; i compensi derivanti dai casi di compensazione delle spese, di cui all'art. 14 del presente Regolamento, sono attribuiti nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.
4. In ogni caso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 7, del D.L. n. 90/2014, i compensi professionali corrisposti agli avvocati dell'Ente, derivanti sia da decisioni favorevoli con spese legali a carico della controparte, sia dai casi di compensazione delle spese, non possono superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo di ciascuno di essi, ritenendo nel trattamento economico complessivo ricompreso anche il trattamento accessorio avente carattere fisso e continuativo.
5. I compensi professionali sono dovuti solo a seguito di pronunce giurisdizionali favorevoli al Comune di Ragusa, emesse nelle cause in cui gli avvocati dell'Avvocatura Comunale sono formalmente costituiti in rappresentanza e difesa dell'Ente ed, in particolare, nei casi di: **a)** provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'Ente che pronunciano nel merito della controversia, comunque denominati (es. sentenze definitive e non definitive, decreti, ordinanze, lodi) a cognizione piena, sommaria, o cautelare, emessi da qualunque autorità giurisdizionale e da collegi arbitrali, compresi i casi di transazione dopo sentenza favorevole; **b)** provvedimenti giurisdizionali che, pur non pronunciando nel merito della controversia, abbiano definito la causa in senso favorevole all'Ente, lasciando intatto il provvedimento comunale eventualmente impugnato (come, per esempio, i provvedimenti che dichiarano il difetto di giurisdizione o l'incompetenza del giudice adito, l'irricevibilità,

PA

l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso, ecc.)

6. I compensi professionali sono dovuti sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali in cui la controparte del Comune è condannata al pagamento delle spese di giudizio, per la parte recuperata, sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali che, pur favorevoli all'Ente, dispongono la compensazione totale o parziale delle spese di giudizio tra le parti;

Art. 13 – Compensi professionali a seguito di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti soccombenti.

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3 e comma 5, del D. L. 24/06/2014, n° 90/2014 (convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114), in caso di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, così come determinate e liquidate dal Giudicante, le somme recuperate ed effettivamente incassate sono attribuite, a seguito di atto di liquidazione del competente dirigente, all'avvocato dipendente che ha trattato la causa nella misura dell'90%.
2. Resta inteso che nella fattispecie descritta al superiore comma 2, in attuazione di quanto disposto dall'art. 9, commi 3 e 5 del citato decreto legge, l'importo corrispondente alle "spese generali" dovuto all'avvocato dipendente, ai sensi dell'art. 2, c. 2, del D.M. n° 55/2014, nella misura del 15% del compenso totale, viene riversato nel bilancio del Comune e, pertanto, non corrisposto all'avvocato dell'Ente.
3. Nel caso in cui la esazione di tali compensi non possa aver luogo totalmente o parzialmente, l'ammontare delle spese e dei compensi liquidati e non riscossi non verrà corrisposto dal Comune all'avvocato dell'Ente.

Art. 14 – Compensi professionali a seguito di pronunciata compensazione integrale delle spese.

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del D. L. n° 90/2014, convertito nella L. n° 114/2014, in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, agli avvocati in servizio presso l'Avvocatura comunale sono corrisposti compensi professionali in base alle norme del presente Regolamento e nei limiti dello stanziamento previsto il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.
2. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, le controversie giurisdizionali nonché arbitrali, concluse con la soccombenza

anche parziale della controparte in relazione alle pretese della stessa, con statuizione giudiziale che definisca la fase cautelare o il giudizio e compensi le spese (o non si pronunci sulle spese medesime).

3. Nei casi di cui al presente articolo spetta all'avvocato dell'Ente, a carico dell'Amministrazione, il pagamento nella misura così determinata: a) il 60% dei parametri dei compensi professionali previsti nella tabella allegata al D.M. n° 55/2014 per le cause di valore sino a € 52.000,00; b) il 50% dei parametri dei compensi professionali previsti nella tabella allegata al D.M. n° 55/2014 per le cause il cui valore sia ricompreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00; c) il 40% dei parametri dei compensi professionali previsti nella tabella allegata al D.M. n° 55/2014 per le cause il cui valore sia superiore a € 260.000,00; d) per le cause di valore indeterminabile, ai sensi degli articoli 5 e 6 del D.M. n° 55/2014, il 55 % dei parametri dei compensi professionali per le cause il cui valore sia ricompreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00;
4. La somma a tal fine annualmente stanziata dall'Amministrazione, al netto delle ritenute previdenziali e IRAP, è ripartita tra gli avvocati dipendenti secondo l'apporto professionale individuale dato alla definizione della causa. Negli incarichi affidati congiuntamente, salvo diversa determinazione, l'apporto si presume dato in misura paritaria.
5. I predetti compensi professionali sono attribuiti agli avvocati in servizio al momento della maturazione del diritto alla liquidazione, individuabile con il deposito della sentenza, per cui spettano anche al personale in quiescenza fino alla completa erogazione delle spettanze secondo i criteri di ripartizione vigenti nel periodo.
6. La liquidazione dei compensi è effettuata per quadrimestri con determinazione del Dirigente del settore in cui è incardinata l'unità organizzativa complessa "Avvocatura comunale", in base a notule predisposte dal funzionario avvocato, redatte facendo riferimento al valore dei parametri delle tabelle dei compensi professionali approvate con Decreto dal Ministero della Giustizia.

Art. 15 - Controversie giurisdizionali nelle quali l'Amministrazione non sia rimasta soccombente e concluse per abbandono del giudizio o rinuncia agli atti di iniziativa della controparte ed accettata dall'ente, con compensazione, espressa o tacita, delle spese.

1. Nei casi di controversie giurisdizionali nelle quali l'Amministrazione non sia rimasta soccombente e concluse per

abbandono del giudizio o rinuncia agli atti di iniziativa della controparte ed accettata dall'Ente, con compensazione, espressa o tacita, delle spese il Comune corrisponderà all'avvocato dell'Ente quanto previsto all'art. 14, in relazione alle sole attività effettivamente espletate.

Art. 16 – Compensazione parziale delle spese e delle competenze.

1. Qualora la compensazione delle spese e delle competenze sia parziale, oltre alla quota dei compensi professionali riscossi nei confronti del soccombente, sarà corrisposta dall'Ente la quota dei compensi oggetto di compensazione nella misura del 50%.

Art. 17 – Cause transatte e giudizi perenti.

1. Nel caso in cui la controversia si concluda con una transazione, nulla è dovuto all'avvocatura comunale.
2. Non verranno considerate “sentenze favorevoli” quei provvedimenti il cui esito favorevole del procedimento è dipeso dall'inerzia delle parti (estinzione del giudizio o perenzione o altre formule analoghe), dalla cessazione della materia del contendere, da rinuncia agli atti da parte dell'amministrazione, cancellazione dal ruolo o accordi transattivi.

Art. 18 – Limite alla liquidazione dei compensi professionali.

1. I compensi professionali relativi alle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti ex art. 9, c 3, del D. L. n° 90/2014 e in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole all'Amministrazione comunale, ex art. 9, c. 6, primo periodo del D. L. n° 90/2014, possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.

Art. 19 – Rapporti tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato.

Qualora il funzionario avvocato incaricato sia titolare di posizione organizzativa o di incarico di alta professionalità, la correlazione tra i compensi professionali annui percepiti di cui al presente regolamento e la retribuzione di risultato di cui al CCNL 14.09.2000, comparto “Regioni - Autonomie locali”, è stabilita come segue:

A

- fino ad Euro 8.000,00: nessuna decurtazione dell'indennità di risultato;
- da Euro 8.001,00 ad Euro 15.000,00: decurtazione pari al 20% dell'indennità di risultato;
- da Euro 15.001,00 ad Euro 25.000,00: decurtazione pari al 40% dell'indennità di risultato;
- oltre Euro 25.000,00 la decurtazione pari al 60% dell'indennità di risultato;

In ogni caso, l'importo massimo dei compensi professionali percepiti nell'anno non potrà comunque superare il limite massimo della retribuzione annua lorda così come stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 4 del presente regolamento in ossequio a quanto stabilito dall'art. 9, comma 7, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014.

Art. 20 – Associazione alla difesa.

1. Nel caso di associazione alla difesa di uno o più avvocati esterni, che abbiano ricevuto un mandato congiunto con gli avvocati dell'Avvocatura Comunale ed abbiano effettivamente partecipato alla impostazione della difesa, alla redazione degli scritti difensivi e alla discussione nelle udienze della causa, l'ammontare dei compensi professionali spettanti agli avvocati dell'Avvocatura Comunale è ridotto nella misura del 50%. Non costituisce associazione alla difesa il mandato congiunto rilasciato a uno o più avvocati esterni per esigenze di domiciliatura della causa, cui consegua la mera sottoscrizione degli atti, o la mera presenza alle udienze.

Capo V – Tirocinio Professionale presso l'Avvocatura comunale.

Art. 21 – Requisiti e modalità di svolgimento del tirocinio professionale.

1. Presso l'Avvocatura comunale può essere svolta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato, così come disciplinata dalla legge n° 247/2012.

2. Il tirocinio professionale svolto non determina alcun diritto all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, anche occasionale, presso l'Amministrazione comunale e non dà luogo a preferenze o riserve nel caso in cui l'Amministrazione bandisca apposito concorso per funzionario avvocato.

3. Il tirocinio non può durare oltre il tempo necessario per il superamento degli esami di stato.

4. La struttura e l'organizzazione dell'Avvocatura comunale

consentono lo svolgimento del tirocinio nei limiti di cui all' articolo 41 della l. 247/2012.

5. Con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio *on line* e presso la sezione "Amministrazione trasparente" del Comune, per almeno 15 giorni, e da trasmettersi contestualmente all'Ufficio Stampa e all'Ordine degli Avvocati di Ragusa per garantirne la più ampia diffusione, verranno resi noti i criteri di accesso e le modalità di svolgimento della selezione che garantiscano l'imparzialità della procedura e ne assicurino economicità e celerità di espletamento.

6. I praticanti avvocati vengono reclutati mano a mano che si liberano i posti tra coloro che ne facciano domanda e abbiano maturato il primo semestre di iscrizione nel registro dei praticanti.

7. Ai sensi dell'articolo 41, comma 11, della citata l. 247/2012, al praticante avvocato viene riconosciuto un rimborso spese, che nei limiti delle risorse disponibili, verranno tratte dall'apposito capitolo dell'Avvocatura comunale.

Capo VI – Norme finali

Art. 22 – Atti e documenti sottratti all'accesso.


1. Ai sensi dell'articolo 24 della l. 241/1990, anche in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e Amministrazione difesa, il diritto di accesso è escluso per i seguenti documenti:

- a) pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto;
- b) atti defensionali e relative consulenze tecniche;
- c) corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti.

2. Sono inoltre sottratti all'accesso i rapporti e gli atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e contabile.

Art. 23 – Incompatibilità.

1. Oltre alle cause di incompatibilità previste per i dipendenti degli Enti Locali, dalle norme di legge, regolamento e della contrattazione collettiva di comparto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1993, n. 584 (*Regolamento recante norme sugli incarichi consentiti o vietati agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*) e successive modifiche ed integrazioni.



Art. 24 - Tassa di iscrizione.

1. La tassa di iscrizione al competente albo professionale è a carico dell'Ente.

Art. 25 – Rinvio.

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (*Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato*).